

Codice A1706B

D.D. 10 maggio 2023, n. 391

Accordo di collaborazione amministrativa ex art 15 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii. tra ARPA e la Regione Piemonte per il rafforzamento dell'attività di monitoraggio sul territorio



ATTO DD 391/A1700A/2023

DEL 10/05/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: Accordo di collaborazione amministrativa ex art 15 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii. tra ARPA e la Regione Piemonte per il rafforzamento dell'attività di monitoraggio sul territorio

Premesso che,

nell'ambito delle attività ispettive e di controllo del Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare (SAA) previste dal Titolo V "*Contrasto alle frodi*" della l.r. 1/2019 sono prelevati, sull'intero territorio regionale, diversi campioni di vino e mosto per sottoporli ad analisi chimico-fisico volte a verificarne la conformità alle normative vigenti;

le analisi di cui al paragrafo precedente, in forza della DGR n. 21-2320 del 26 dicembre 2015 sono affidate al laboratorio quadrante Nord-Ovest dell'ARPA sito in Grugliasco e inserite nella scheda 10 "*Attività specifiche definite nell'ambito del Comitato Regionale di Indirizzo*" del *Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpa Piemonte per il triennio 2023-2025* adottato il 7 febbraio 2023 con decreto del direttore generale;

il laboratorio Quadrante Nord-Ovest di Grugliasco produce annualmente un rapporto sulle attività svolte in collaborazione con il SAA unitamente a un quadro analitico; tale documento amplia le basi conoscitive territoriali dell'Agenzia su aspetti incidenti le proprie funzioni fondamentali rappresentando un importante strumento di conoscenza, monitoraggio e presidio su tutto il territorio regionale di parametri a valenza ambientale relativi alla presenza di metalli pesanti e metanolo sui prodotti enologici;

sono attualmente in esame ulteriori prospettive di sviluppo della collaborazione tra ARPA e SAA relativamente a elementi d'interesse comune quali l'analisi dei residui di fitofarmaci in prodotti enologici, l'utilizzo di acidificanti, la presenza di ocratossine, l'ampliamento matrici d'indagine, la rilevazione della radioattività residua, tutte tematiche in grado di coinvolgere le finalità istituzionali ambientali dell'ARPA e allo stesso tempo la difesa del consumatore, ambito d'interesse specifico del Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare.

considerato che,

la qualità ed efficacia del monitoraggio relativo a metalli pesanti e metanolo e/o ulteriori parametri specifici d'interesse dell'ARPA, è proporzionata alla numerosità dei campioni prelevati e alla capillarità di prelievo nel territorio regionale;

attualmente il Servizio Antisofisticazioni può garantire un'operatività limitata presso la propria sede di Alessandria a motivo di un organico ridotto.

Ritenuto funzionale e reciprocamente utile alle parti coinvolte relativamente al perseguimento dei propri fini istituzionali, supportare nelle attività di campionamento (e correlate), la sede di Alessandria del Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare affiancandovi un tecnico con funzioni di UPG in ruolo presso l'ARPA Piemonte - Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est, al fine di garantire un flusso di campioni da analizzare presso il laboratorio ARPA quadrante Nord Ovest di Grugliasco il più costante e rappresentativo possibile con acquisizioni capillari su tutto il territorio regionale.

Visti gli artt. 14 e 15 della legge del 7 agosto 1990, n. 241 per i quali le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi volti a disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività d'interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge.

Considerato che l'interesse dell'ARPA e della Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura, cibo, caccia e pesca, descritto ai precedenti paragrafi si qualifica come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90.

Convenuti, tra le parti, i contenuti dell'accordo tramite comunicazioni *e.mail* e, in ultimo, nell'incontro di giovedì 23 marzo 2023 presso la sede dell'assessorato Agricoltura, cibo caccia e pesca alla presenza dell'Assessore, del Direttore dell'ARPA, del Direttore della direzione A1700 Agricoltura e Cibo, del dirigente del Settore Servizio di sviluppo e controlli per l'agricoltura e della U.O. responsabile dell'Ufficio di coordinamento del SAA.

Così concordato tra le parti lo schema di accordo di collaborazione amministrativa ex art. 15 l. 241/90, ove sono definiti modalità e dettagli operativi, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto opportuno approvare il suddetto schema di accordo di collaborazione di durata biennale e procedere alla sua stipulazione

Rilevato che l'accordo, volto al perseguimento all'erogazione di un servizio pubblico d'interesse comune, non comporta alcun onere aggiuntivo, diretto o riflesso, per entrambe le parti.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- Artt. 14 e 15 della legge del 7 agosto 1990, n. 241;

- DGR 29 aprile 2022, n. 1-4936 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte;
- Dato atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza, di cui al d.lgs 33/2013.;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

determina

- di approvare per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di accordo di collaborazione amministrativa ex art. 15 L.241/90 allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di procedere alla stipula dell'accordo, di durata biennale, tra l'ARPA Piemonte e la Regione Piemonte.

La presente deliberazione non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. d) del d.lgs. 33/2013 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRETTORE
(A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)
Firmato digitalmente da Paolo Balocco

Allegato

ACCORDO OPERATIVO

ex art. 15 della legge 241/90 e ss.mm.ii.

TRA

La **Regione Piemonte**, rappresentata dal dott. Paolo BALOCCO, nella sua qualità di Direttore della Direzione Agricoltura e cibo, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la sede della Regione Piemonte di con sede in Via Nizza 330 - Torino;

E

L'**Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte** (nel seguito ARPA Piemonte o Agenzia), con sede in Via Pio VII 9 - 10135 Torino (TO), legalmente rappresentata dall'ing. Secondo BARBERO, nella sua qualità di Direttore Generale, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 13 febbraio 2023, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la sede dell'Arpa Piemonte;
Nel seguito congiuntamente definite "Parti";

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

La l.r. 39/80 rubricata "*Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli*" ha istituito i Servizi Antisofisticazioni Vinicole.

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-2320 del 26 ottobre 2015 "*Affidamento a titolo gratuito del servizio di analisi chimico fisiche di campioni di vino e di mosti ad Arpa Piemonte.*", ha affidato all'ARPA Piemonte l'attività di analisi di campioni di vino e mosti prelevati nell'ambito delle attività ispettive e di controllo del Servizio Antisofisticazioni a far data dal 2 novembre 2015.

Con la Determina Direttoriale n. 713 del 2 novembre 2015, ai sensi della DGR 21-2320 del 26/10/2015, la Direzione Agricoltura e Cibo ha provveduto ad approvare la convenzione a titolo gratuito.

La l.r. 1/2019 *“Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale”* abrogando la precedente l.r. 39/80 (mantenendo vivi tutti gli atti amministrativi adottati in sua attuazione, ex art. 109 *“disposizioni transitorie”* l.r. 1/2019), con il Titolo V *“Contrasto alle frodi”*, ha provveduto a istituire, presso l’Ufficio di Coordinamento previsto all’art. 53 della medesima legge e incardinato in organico al Settore A1706B, il Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare (SAA), ricostituendo *“un sistema di contrasto delle frodi agroalimentari e delle pratiche ingannevoli adottate nella produzione, trasformazione, trasporto, stoccaggio, mediazione, commercializzazione dei prodotti agroalimentari, uso della designazione, presentazione ed etichettatura dei prodotti ed elusione delle normative settoriali, europee, statali, e regionali ivi comprese quelle relative ai contributi e aiuti”*.

La l.r. n. 18 del 26 settembre 2016 *“Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)”*, definisce gli ambiti di attività dell’Agenzia, in particolare l’articolo 4 *“Attività istituzionali”* definisce il perimetro delle attività dell’ARPA tra le quali, al comma 1 si annoverano:

- lettera b) *attività di supporto e assistenza agli enti di cui all’articolo 2, comma 3, nell’esercizio delle loro funzioni amministrative in materia ambientale, territoriale, di prevenzione e di protezione civile, con particolare riferimento alla formulazione di pareri e valutazioni*

tecniche.

Lo statuto dell'ARPA, adottato con DDG 66 del 13.10.2017 e approvato con DGR 45-5808 del 20.10.2017, all'art. 2 del capo I definisce finalità e i principi d'azione, tra i quali si annoverano:

- comma 1. *ARPA Piemonte svolge l'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale, di sviluppo sostenibile, di mantenimento e miglioramento sostanziale e misurabile dell'ambiente e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, attraverso le attività istituzionali di cui all'art. 4. della legge regionale n. 18/2016, in coordinamento con la Regione Piemonte e le Autorità Competenti.*

- comma 2. *ARPA Piemonte svolge le attività di supporto e di consulenza tecnico-scientifica utili alla Regione, agli enti locali anche in forma associata, nonché alle aziende sanitarie per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della prevenzione e della tutela ambientale, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 comma 3 della legge regionale n. 18/2016 in tema di conflitto di interessi e di imparzialità dell'Agenzia.*

Ai sensi dell'articolo 2 della citata l.r. 18/2016 l'ARPA:

- comma 2. *concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento sostanziale e misurabile dell'ambiente in Piemonte, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della salute.*

- comma 3. *svolge le attività di controllo, di supporto e di consulenza tecnico-scientifica e le altre attività utili alla Regione, agli enti locali*

anche in forma associata, nonché alle aziende sanitarie per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della prevenzione e della tutela ambientale.

Le attività svolte dai SAA ai sensi del titolo V “*Contrasto alle frodi*” della l.r. 1/2019 prevedono un novero d’operazioni i cui temi, benché inerenti alla tutela delle produzioni agroalimentari espongono profili pertinenti tanto alla tutela dell’ambiente, qualora le attività vertano verso il rilevamento dei residui di fitofarmaci (acqua di risaia, uve, *etc.*), quanto agli aspetti di salubrità, qualora l’attività si orienti verso il rilevamento delle caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti agroalimentari o delle sostanze correlate alla loro produzione e/o stoccaggio e/o commercializzazione, con particolare attenzione a elementi tossici e/o inquinanti: metanolo, residui metalli pesanti. In particolare, i metalli pesanti (rame, zinco, piombo) possono avere un’origine da matrice ambientale (assorbimento di oligominerali presenti sul suolo o contaminazione da fitofarmaci).

Le attività di cui al paragrafo precedente, sviluppate in ottica collaborativa e d’integrazione delle rispettive competenze, si caratterizzano per il comune interesse legato agli aspetti di salute pubblica aprendo ambiti di sviluppo per un proficuo interscambio cooperativo tra le funzioni previste dal titolo V dell’art. 1/2019 e le funzioni statutarie dell’Agenzia dell’ambiente citate ai paragrafi precedenti.

In prospettiva più generale il presente Accordo operativo con l’ARPA istituisce un rapporto di collaborazione amministrativa che amplia le basi conoscitive territoriali dell’Agenzia su aspetti incidenti le proprie funzioni

fondamentali, incrementando la conoscenza del territorio anche su aspetti produttivi di particolare rilevanza in Regione Piemonte; con il Laboratorio Nord-Ovest dell'Agencia sono inoltre attualmente in esame ulteriori prospettive di sviluppo della collaborazione tra ARPA e SAA relativamente a elementi d'interesse comune quali l'analisi dei residui di fitofarmaci in prodotti enologici, l'utilizzo di acidificanti, la presenza di ocratossine, l'ampliamento matrici d'indagine, la rilevazione della radioattività residua, tutte tematiche in grado di coinvolgere le finalità istituzionale dell'ARPA e confluenti nella difesa del consumatore, ambito di interesse specifico del Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare.

Il Laboratorio specialistico strumentale del Piemonte Nord-Ovest di Grugliasco dell'ARPA, produce annualmente un rapporto sulle attività svolte unitamente a un quadro analitico; il documento costituisce un importante strumento di conoscenza, monitoraggio e presidio su tutto il territorio regionale relativo alla presenza di metalli pesanti e metanolo sui prodotti enologici.

La qualità ed efficacia del monitoraggio è però proporzionata alla numerosità dei campioni prelevati e alla capillarità di prelievo nel territorio regionale e attualmente il Servizio Antisofisticazioni può garantire un'operatività limitata presso la propria sede di Alessandria a motivo di un organico ridotto.

Al fine di garantire un flusso di campioni da analizzare presso il laboratorio ARPA di Grugliasco il più costante e rappresentativo possibile, con acquisizioni capillari su tutto il territorio regionale, è ritenuto funzionalmente opportuno e reciprocamente utile ai propri fini

istituzionali, supportare la sede di Alessandria del Servizio Antisofisticazioni Agroalimentari affiancandovi un tecnico in ruolo presso l'ARPA Piemonte - Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est - con funzioni di UPG.

Scopo di questo Accordo operativo con l'Agenzia è quindi il supporto degli addetti alla vigilanza relativamente alle funzioni regionali di cui al titolo V della l.r. 1/2019 al fine di garantire una più efficiente e capillare attività di campionamento aumentando il grado di valenza del rapporto sulle attività analitiche.

Ai sensi dell'art. 15 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge.

L'interesse dell'Arpa Piemonte e del Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare sopra descritto può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente riportate e trascritte.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo operativo di collaborazione ha per oggetto le attività di campionamento (e correlate) di prodotti enologici da inviare al Laboratorio specialistico strumentale del Piemonte Nord-Ovest di Grugliasco dell'ARPA per le analisi fisico-chimiche di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-2320 del 26 ottobre 2015 "Affidamento a titolo gratuito del servizio di analisi chimico fisiche di campioni di vino e di mosti ad Arpa Piemonte." I contenuti di tale accordo amministrativo si applicano ai rapporti tra il Settore A1706B Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura (in seguito denominato "Settore"), (ex titolo V l.r. 1/2019) e l'ARPA Piemonte (di seguito chiamata Agenzia).

Articolo 3

Disciplina dei rapporti tra le Parti

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

Il coordinamento delle attività è assicurato dai referenti per l'accordo:

- il Referente dell'Accordo operativo per l'Agenzia è il Direttore del Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est, dott.ssa Marta Scrivanti;
- il Referente dell'Accordo operativo per il Settore è il responsabile dell'Ufficio regionale di coordinamento del SAA, dott. Marco Martino.

Articolo 4

Modalità operative

L'Agenzia mette a disposizione del Servizio Antisofisticazioni un proprio tecnico in ruolo presso il Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est con la qualifica di UPG al fine di coadiuvare il Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare (di seguito chiamato "Servizio") nelle attività di raccolta

di campioni di prodotti vitivinicoli (e correlate), da inviare al Laboratorio specialistico strumentale del Piemonte Nord-Ovest di Grugliasco della stessa Agenzia. L'operatività del tecnico ARPA a supporto del Servizio è svolta prioritariamente nel territorio della Provincia di Alessandria.

Il tecnico ARPA, individuato in accordo tra le Parti con successivo specifico atto, presta supporto alle attività del Servizio per 5 giorni al mese, secondo un calendario trimestrale da concordarsi preventivamente tra i Referenti del presente Accordo come individuati all'art. 3. In caso d'improcrastinabili esigenze operative ulteriori giorni sono compensati il mese successivo. Sono fatte salve le esigenze di servizio dell'ARPA legate al conseguimento dei Livelli Essenziali di Prestazioni Tecniche Ambientali, che possono determinare in qualunque momento il richiamo del personale UPG alle mansioni presso l'Agenzia.

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, il Servizio mette a disposizione del tecnico ARPA: postazione di lavoro presso sede regionale locale, dotazione informatica, strumentazione, veicolo, attrezzatura di prelievo e quant'altro necessario all'attività, la formazione sui rischi specifici associati all'attività di campionamento e sulle conseguenti misure di protezione da adottare, i DPI e la strumentazione di sicurezza necessari allo scopo.

Il Servizio si occupa delle incombenze amministrative in relazione agli adempimenti di cui alla 689/81 e al c.p.p. (ivi compresa la gestione dell'eventuale contenzioso nonché i rapporti con l'autorità Giudiziaria), dello stoccaggio e consegna dei campioni presso le sedi indicate dal Laboratorio specialistico strumentale del Piemonte Nord-Ovest di

Grugliasco dell'ARPA ai sensi dell'accordo di cui alla DGR n. 21-2320 del 26/10/2015.

Tutti i costi correlati all'utilizzo dei locali regionali ove è ubicata la postazione di lavoro assegnata al tecnico ARPA, alle dotazioni informatiche, alle attrezzature e alle strumentazioni utilizzati per le attività di campionamento sono a carico del Servizio; non sono previsti contributi ai costi diretti, indiretti o riflessi del personale prestato dall'Agenzia a supporto delle attività di campionamento del Servizio.

Articolo 5

Proprietà e utilizzo congiunto dei prodotti dell'Accordo

Fermo restando quanto disposto al punto 6 "Riservatezza" dell'allegato alla DGR n. 21-2320 del 26 ottobre 2015 i risultati delle attività di campionamento sono condivisi tra le Parti.

Le informazioni personali, patrimoniali, anagrafiche e/o di qualunque altro genere che siano attinenti a persone fisiche o giuridiche, di cui l'Agenzia verrà a conoscenza in conseguenza delle attività svolte ai sensi del presente Accordo, in qualsiasi modo acquisite, devono essere considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte, salvo che non siano o diventino di pubblico dominio per fatto a loro non imputabile.

Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dovranno essere osservati anche in seguito alla cessazione dell'Accordo.

I dati, di natura esclusivamente analitica, anonimizzati e svincolati da qualsiasi riferimento alle attività di PG, derivanti dall'attuazione del presente Accordo, possono essere elaborati e utilizzati per il

soddisfacimento dei rispettivi fini istituzionali.

Articolo 6

Conservazione della documentazione

Fermo restando quanto stabilito al punto 5 “*Conservazione della documentazione*” dell’allegato alla DGR n. 21-2320 del 26 ottobre 2015 relativamente alla documentazione relativa ai campioni pervenuti al laboratorio ARPA sopra citato, gli atti pertinenti le attività di campionamento, (e correlate), effettuati dal tecnico ARPA sono conservati presso il Settore.

Articolo 7

Durata dell’Accordo

Il presente Accordo operativo di collaborazione amministrativa ha durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato per pari periodo previo scambio di comunicazione scritta tra le Parti da presentare almeno 40 giorni prima della data di scadenza dell’Accordo. È escluso il rinnovo tacito.

Articolo 8

Comunicazioni

Le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate ai Responsabili individuati delle Parti di cui all’Art. 3 del presente accordo.

Articolo 9

Oneri finanziari

Il presente atto non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

Articolo 10

Sicurezza e copertura assicurativa

Le Parti devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori (D.lgs. 81/2008 e s.m.i).

Le Parti danno atto che il personale coinvolto è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Nei giorni in cui il tecnico ARPA svolge le attività oggetto del presente Accordo sono demandate a Regione Piemonte le responsabilità in materia di sicurezza, rendicontazione dell'orario di lavoro e della prestazione lavorativa.

In particolare, in caso di infortunio sul lavoro nella giornata in cui il tecnico ARPA presta attività lavorativa per il Servizio, la denuncia di infortunio rimane in capo all'Agenzia a cui il dipendente deve trasmettere senza ritardo la comunicazione e la certificazione (come da disposizioni INAIL in materia).

Nel caso in cui la comunicazione di infortunio e la certificazione venga inviata dal tecnico ARPA alla Regione Piemonte, l'ente Regione ha l'obbligo di notificare prontamente tale documentazione all'Agenzia per gli adempimenti relativi.

Articolo 11

Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Torino quale foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione,

l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.

Articolo 12

Trattamento dei dati personali ed anticorruzione

Sono in capo al Servizio tutti gli obblighi in materia di trattamento dei dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo; tali dati dovranno essere trattati esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2013 e s.m.i. e dal Regolamento UE 2016/679.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il dirigente responsabile pro-tempore del Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura, domiciliato presso la sede operativa del Settore in via Nizza 330 - Torino.

Sono inoltre in capo al Servizio tutti gli obblighi in materia di anticorruzione in relazione all'attività svolta dal tecnico ARPA in esecuzione del presente Accordo, in accordo con le disposizioni normative vigenti in materia.

Articolo 13

Normativa applicabile

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo operativo, troveranno applicazione le norme che disciplinano gli Accordi tra Amministrazioni Pubbliche di cui alla Legge 241/1990.

Articolo 14

Recesso

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo, in qualsiasi momento previa comunicazione scritta da inviare all'altra mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di almeno trenta giorni.

Art. 15

Oneri fiscali

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle Parti con firma digitale per accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n. 241.

Torino, li

Per la Regione Piemonte
Direzione Agricoltura e Cibo

Il Direttore

Dott. Paolo BALOCCO

Per l'Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale

Piemonte

Il Direttore Generale

Ing. Secondo BARBERO